

Al Ministro della Pubblica Istruzione
On.le Giuseppe FioroniAl Capo Dipartimento per l'Istruzione
Dr. Giuseppe CosentinoAl Direttore generale per gli Ordinamenti scolastici
Dr. Mario Giacomo Dutto

Oggetto : Nostra richiesta accesso documenti datata 31/03/07.
Risposta MPI prot. 3778 del 18/04/07, giuntaci 30/04/07.

Signor Ministro, Egregi Direttori,
la scrivente Associazione con lettera datata 31/03/07 ha chiesto, ampiamente motivando, di avere accesso, ai sensi della legge n.241/90 e successive modificazioni, ai seguenti documenti.

(I) “NOTE DI ACCOMPAGNO” AI DD.MM. N.6 / 07 E N. 7 / 07.

(II) DOCUMENTI COSTITUTIVI ED OPERATIVI DELLA CIRCOLARE MINISTERIALE N.20 / 2007.

(A) PROGRAMMA INFORMATICO DI GESTIONE DELLA NOMINA DEI COMMISSARI ESTERNI PER GLI ESAMI DI STATO.

(B) BOZZE INIZIALI DELLA CIRCOLARE MINISTERIALE N.20 / 2007.

(III) DATI RAGIONATI SULLE NOMINE DI DOCENTI DIPLOMATI E DI DOCENTI LAUREATI:

(A) DATI E RELAZIONI SU SVOLGIMENTO ESAMI DI STATO PER L'A.S. 2005/2006.

(B) DATI PRELIMINARI SU SVOLGIMENTO ESAMI DI STATO PER L'A.S. 2006/2007.

In data 30/04/07 ci è giunta risposta – datata 18/04/07, in busta timbrata 26/04/07 – del Direttore generale per gli Ordinamenti scolastici Dr. Mario G. Dutto, nella quale lo Scrivente ci significa che:

«Le note di accompagnamento ai decreti ministeriali n.6 e n.7 del 17 gennaio 2007, di cui si chiede l'accesso, costituiscono informative, aventi peraltro natura di corrispondenza interna a carattere riservato, con le quali, da parte dello scrivente Ufficio, sono stati sottoposti alla firma dell'Organo di vertice dell'Amministrazione, i provvedimenti medesimi.

Considerata, pertanto, la specifica natura delle predette note di accompagnamento e tenuto, altresì, conto che le stesse non rivestono carattere endoprocedimentale, essendo esclusivamente rivolte a riassumere i contenuti dei relativi provvedimenti, si ritiene che nel caso di specie non ricorra l'accesso alla documentazione richiesta.»

[le sottolineature ed il grassetto sono dello scrivente] .

NULLA COMUNICA IL DIRETTORE SCRIVENTE IN RELAZIONE AGLI ALTRI NOSTRI PUNTI DI RICHIESTA DI ACCESSO.

In merito a tutto quanto sopra rimettiamo le seguenti considerazioni e richieste.

1) RISPOSTA MINISTERIALE ALLA RICHIESTA DI ACCESSO ALLE NOTE DI ACCOMPAGNO.
NOSTRE CONTRODEDUZIONI.

A) INNANZITUTTO, lo scrivente Direttore CONFERMA l'esistenza effettiva delle “Note di accompagnamento” (o di “accompagnamento”), DELINEA la loro generica natura (« costituiscono informative, aventi peraltro natura di corrispondenza interna a carattere riservato,...») ed INDICA il loro “destinatario” (l' “Organo di vertice dell'Amministrazione”).

B) SUCCESSIVAMENTE, lo scrivente Direttore DEDUCE che « le stesse [note] non rivestono carattere endoprocedimentale, alla luce di quello che DICHIARA essere il loro generico contenuto (« essendo esclusivamente rivolte a riassumere i contenuti dei relativi provvedimenti »); e AFFERMA, concludendo, che « si ritiene che nel caso di specie non ricorra l'accesso alla documentazione richiesta.» .

C) IN MODO IN EQUIVOCO, scrivevamo quanto segue nella nostra motivazione della richiesta di accesso alle “Note di accompagnamento”:

« Durante i molti colloqui avuti con i Dirigenti della Direzione generale per gli Ordinamenti scolastici, ci è stato più volte significato che per la stesura definitiva del D. M. n.6 /07, poi firmata dal Ministro, erano state prodotte dalla Direzione “agli Uffici competenti” (o “superiori”) “per le valutazioni necessarie” alcune “**Note di accompagnamento**”, ossia alcuni **“appunti esplicativi a supporto delle scelte fatte”** nel D.M., in particolare ad esplicitazione di quelle scelte di suddivisione della lettera (c) (“docenti”) dell’art.4 co.3 della legge n.425/97 come modificata dalla legge n.1 /07 - suddivisione della lettera (c) effettuata nella stesura dell’art.5 del D.M. n.6/07 che la scrivente Associazione ha censurato nel proprio ricorso pendente presso il TAR del Lazio. E la non contestazione da parte dei predetti “Uffici competenti” (o “superiori”) di tali “Note di accompagnamento” veniva presentata a noi come prova del consenso ai livelli più alti del Ministero alle scelte di suddivisione della predetta lettera (c) compiute dalla Direzione generale per gli Ordinamenti scolastici – e quindi della intangibilità di tali scelte.

Nella presente fase di contenzioso necessita dunque alla scrivente Associazione, ai fini di una piena tutela in giudizio, oltre che per la futura tutela sindacale della categoria rappresentata, conoscere: a) l’effettiva esistenza o meno di tali “Note di accompagnamento”; b) il loro puntuale contenuto, al fine di definire le effettive ragioni della scelta di discriminazione nei riguardi dei docenti diplomati compiuta nel predetto art.5 del D. M. n.6 / 07, motivate verbalmente dai Dirigenti responsabili con ragioni volta a volta assai diverse (da presunte ragioni “di opportunità” a presunte ragioni “di diritto”); c) i destinatari di tali “Note di accompagnamento”; d) l’eventuale esistenza di risposte scritte alle predette “Note” da parte degli Uffici destinatari, ed il contenuto di tali eventuali risposte. »

Orbene, lo scrivente Direttore:

- RISPONDE alla nostra soprariportata **domanda (a)** : le “Note” ESISTONO;
- RISPONDE IN FORMA NON INEQUIVOCA alla nostra soprariportata **domanda (c)** : pari volersi dire che le “Note” SONO RIVOLTE AL MINISTRO DIRETTAMENTE ...ma l’inusuale definizione rende non certa l’esclusione di destinazione anche al Capo Dipartimento competente ed agli Uffici di diretta collaborazione del Ministro.

Viceversa, poi:

- NON RISPONDE SOSTANZIALMENTE alla nostra soprariportata **domanda (b)**: mentre noi chiedevamo, e chiediamo, di conoscere, delle “Note”, « il loro puntuale contenuto, al fine di definire le effettive ragioni della scelta di discriminazione nei riguardi dei docenti diplomati » (e quindi il loro esatto testo, chiaramente) , veniamo informati dal Direttore sulla loro generica natura (« costituiscono informative, aventi peraltro natura di corrispondenza interna a carattere riservato,...») e sul loro generico contenuto (« essendo esclusivamente rivolte a riassumere i contenuti dei relativi provvedimenti »);
- NON RISPONDE AFFATTO alla nostra soprariportata **domanda (d)**: nulla dice su « l’eventuale esistenza di risposte scritte alle predette “Note” da parte degli Uffici destinatari, ed il contenuto di tali eventuali risposte. »

Ed infine, lo scrivente Direttore DEDUCE da quanto dichiaratoci che « le stesse [note] non rivestono carattere endoprocedimentale, e AFFERMA, concludendo, che ritiene che nel caso di specie non ricorra l’accesso.

Tutto ciò evidenzia un capovolgimento del procedimento logico-amministrativo.

L’A.ne conferma che le “Note” esistono, le descrive come “atti” comunque “formati” – non come semplici commenti colloquiali in forma scritta ma come strumento esplicativo dei provvedimenti da firmare, avente evidentemente funzione essenziale quanto meno di sintesi (quindi di prospettazione di contenuti , come detto esplicitamente, nonchè di risultati da essi discendenti, come evidente e consolidato per tali tipologie di “Note” destinate al responsabile politico di Ministero) – ma si attribuisce il titolo a valutare se essi atti possano rivestire o meno « carattere endoprocedimentale »; e concludendo per il no, nega l’accesso.

Ebbene, dal nostro testo si evince chiaramente come, a nostro giudizio, le “Note di accompagnamento” non possano non avere “carattere endoprocedimentale”, quanto meno indiretto: infatti esse sono lo strumento con il quale il vertice amministrativo-politico del MPI viene informato delle “scelte” e delle “modalità sintetiche” di politica del personale e di politica gestionale del servizio in base alle quali è stato eseguito il “compito” assegnato all’A.ne - e ciò l’A. di fatto conferma nella propria risposta, salvo negarlo formalmente.

Così come da parte nostra si dice chiaramente, senza smentita, che « la non contestazione da parte dei predetti “Uffici competenti” (o “superiori”) di tali “Note di accompagnamento” » (descritteci come «“appunti esplicativi a supporto delle scelte fatte” nel D.M ») « veniva presentata a noi come prova del consenso ai livelli più alti del Ministero alle scelte di suddivisione della predetta lettera (c) compiute dalla Direzione » competente.

Ma vi è di più. A conclusione della telefonata di chiarimenti sul D.M. n.6/07 con il Vicedirettore degli Ordinamenti scolastici effettuata in nostra presenza il 29 marzo scorso, il Segretario del Ministro chiedeva al Vicedirettore di raggiungerlo « portando gli appunti di accompagnamento » a suo tempo predisposti: a che pro, se tali

appunti / “note” fossero solo una sintesi del testo, visto oltretutto che il testo l’avevamo riletto insieme e concordemente subito ricompreso un attimo prima? Certo, non a caso già in quella occasione, quando subito dopo consegnammo la nostra richiesta di accesso (poi completata e formalmente re-inviata), lo stesso Segretario ci anticipò un rifiuto in merito alle “note” appena ri-nominate « perché sono atti interni al MPI».

Ma a prescindere da ogni altra considerazione, il pieno carattere di atto formato – dotato di specifico oggetto e funzione, provvisto di firma del Direttore o di Suo incaricato, e specificamente destinato non solo a trasmettere per la lettura e la firma i decreti ma anche e primariamente ad illustrare al “vertice politico-amministrativo” del MPI il contenuto dei decreti (e quindi, strutturalmente ed inevitabilmente, funzionale a chiarire tale contenuto quanto meno in termini più espliciti rispetto a quelli direttamente espressi e/o direttamente desumibili nel documento accompagnato dalle “Note”- altrimenti le “Note” stesse non si motiverebbero!) e, insieme, ben distinto da essi – nonché l’indiscutibile rilievo interpretativo sia delle modalità di adempimento del compito assegnato alla Direzione dal Ministro (e quindi, almeno indirettamente, portante traccia della tipologia e contenuto di tale compito) sia della intera portata – esplicita e diretta così come implicita e indiretta – del provvedimento “accompagnato” con le “Note”, rendono imprescindibile la conoscenza delle plurimità “Note” per una piena comprensione di tutte le dimensioni – ed in specie di quelle di rilievo giudiziale – connesse al provvedimento impugnato; e quindi totalmente motivano e sostengono la nostra richiesta di accesso .

E peraltro così è per natura e valenza di ogni testo di accompagnamento: tanto per fermarci all’esempio più vicino temporalmente, pur nelle diversità del caso, mai il CNPI avrebbe accettato di discutere la bozza di D.M. sugli istituti professionali e di esprimere su di esso il prescritto parere, ieri 3 maggio prodotto, senza ottenere insieme alla “bozza” la lettera di illustrazione che ne specifica la portata e le motivazioni; e così è per ogni atto simile, quale ad esempio la relazione illustrativa e la relazione tecnica di ogni provvedimento di legge.

Nel caso di specie, il contenzioso instauratosi e la nostra richiesta rendono necessario quanto meno concedere la conoscenza di un atto di accompagnamento che NON PUÒ PIÙ AVERE RILIEVO SOLO “INTERNO” all’A.ne, ammesso che lo avesse strutturalmente in origine; e che NON PUÒ RITENERSI “RISERVATO” specie se può contribuire decisamente al chiarimento in giudizio (o anche extragiudiziale, se per ipotesi da esso risultasse una volontà di tutela della categoria che noi certo non rileviamo dal D.M. impugnato!).

ATTO LA CUI CONOSCENZA, COMUNQUE, ANCHE SE ESSO SI RIVELASSE INUTILE GIUDIZIALMENTE, NON POTREBBE NUOCERE IN ALCUN MODO ALL’A.NE.

Per quanto precisato e ribadito, SI INSISTE NELLA RICHIESTA DI ACCESSO ALLE “NOTE DI ACCOMPAGNAMENTO”.

2) OMESSA RISPOSTA MINISTERIALE ALLE RICHIESTE DI ACCESSO AGLI ALTRI DOCUMENTI.

Il silenzio sugli altri atti richiesti ci sembra da considerare come un rifiuto senza neppure motivazione, prodotta solo per il documento (le “NOTE”) la cui riservatezza pare più interessare il MPI.

Esprimiamo stupore per l’implicito diniego addirittura dei dati relativi ai “numeri” degli esami; ma anche tale diniego pare una conferma : li chiediamo perché riteniamo che da essi si evidenzia l’azzeramento della presenza ITP come presidente nelle commissioni – ed appare evidente che, se è così, l’A.ne ritiene di tutelarsi proprio non fornendoli!

Mentre ci attendevamo un rifiuto per le bozze della C.M. n.20/07; ma il loro testo si potrebbe ben divulgare - è quello che sarebbe andato in copia alle OO.SS. nell’incontro del 9/02/07 senza il nostro intervento correttivo e propositivo del 25/01/07 e del 2/02/07...!

Comunque, per quanto precisato e ribadito, SI INSISTE NELLA RICHIESTA DI ACCESSO A TUTTI I DOCUMENTI PER I QUALI LA RICHIESTA È STATA AVANZATA.

3) RICHIESTA ESPLICITA DI COPIA.

A precisazione ed eventuale integrazione della richiesta di accesso già presentata, si specifica che essa deve intendersi anche come richiesta di trarre copia dai documenti visionati, specie qualora ciò faciliti l’esame o il deposito giudiziale.

4) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Chiediamo di conoscere il nome del Responsabile del procedimento.

5) PREANNUNCIO RICHIESTA E RICORSO AL TAR PER ACCESSO NEGATO

Si preannuncia che se l’A.ne insisterà per denegare l’accesso e la copia eventualmente utile ai documenti richiesti, la Scrivente sarà costretta a chiedere l’accesso e la copia in via istruttoria, e se del caso instaurerà apposito giudizio in merito presso il TAR già adito.

Grati della disponibilità ed attenzione, porgiamo vivi e distinti saluti
Paolo Grillo - Segretario generale AID